



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Avv. Michele PIRO | Giudice |
| - Avv. Andrea SEGATO | Giudice |

riunitasi in data 26.09.2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza in collegamento telematico tramite piattaforma "Zoom" dell'Avv. Alarico Zampori in qualità di difensore dei signori Mirko Corbascio, Francesco Piergrossi e Cristiana Demartini, e della società CUS PAVIA ASD, nonché del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, ha emesso la

DECISIONE N. 1 / S.S. 2023-2024

§ § §

LA VICENDA OGGETTO DI GIUDIZIO

Al termine della gara amichevole Under 15 del 14 gennaio 2023 in Segrate, tra il CUS MILANO ed il CUS PAVIA, i giocatori di quest'ultima compagine, mentre erano all'interno del proprio spogliatoio, pronunciavano all'indirizzo dell'arbitro, signora Valentina Bombelli, frasi ingiuriose che

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

quest'ultima, dallo spogliatoio adiacente, percepiva distintamente (pur non essendo in grado di identificarne gli autori) e riportava nel referto arbitrale. Il Giudice Sportivo Territoriale competente, in data 18 gennaio 2023, sanzionava ai sensi dell'art. 30 R.d.G. la società CUS PADOVA, comminando la pena pecuniaria di € 250,00.

Successivamente la Procura, acquisito il referto arbitrale e sentito il signor Corbascio, ha disposto il rinvio a giudizio dei reclamati innanzi al Tribunale, formulando rituale deferimento, a mezzo del quale ha contestato loro la violazione dell'art. 20.1 R.d.G. con l'aggravante di cui all'art. 10.1 lett. a) R.d.G., quanto ai tesserati, e per responsabilità oggettiva, quanto alla società.

Il Tribunale ha dichiarato la improcedibilità del deferimento, richiamando l'art. 63 del Regolamento di Giustizia ed il principio del divieto del "*bis in idem*", "*per essere intervenuta una sentenza del Giudice Sportivo che ha condannato la società affiliata ...*" (così in motivazione).

La Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale (n. 15 S.S. 2022/2023 del 5 luglio 2023) contestando che nella fattispecie potesse riscontrarsi violazione del principio del "*ne bis in idem*", non avendosi riguardo al medesimo deferito/incolpato (e, quanto alla società, per dover rispondere, innanzi al Tribunale, per la diversa condotta dei suoi dirigenti). Ha richiesto, quindi, la riforma della decisione di primo grado, con condanna dei tesserati ad un mese di interdizione e del CUS PAVIA alla sanzione pecuniaria di € 250,00.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Si sono costituiti i tesserati e la società, a ministero dell'Avv. Alarico Zampori, il quale ha depositato comparsa con cui ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, l'estinzione del procedimento "*per decorrenza del termine massimo di durata del procedimento ex articolo 76 R.d.G., maturato e non rilevato in primo grado*", insistendo, comunque, per l'ammissione delle prove articolate in data 15.6.2023.

Disposta la trattazione da remoto, mediante collegamento tramite piattaforma "Zoom" - in accoglimento della istanza del difensore, che aveva attestato un oggettivo impedimento a presenziare personalmente - nel contraddittorio delle parti in data 26.9.2023 si è tenuta l'udienza, all'esito della quale la Corte, dato atto del suo regolare svolgimento, ha deliberato in Camera di Consiglio come da dispositivo, di cui si è data lettura previo nuovo collegamento informatico.

Nel corso del dibattimento la Procura e il difensore si sono riportati ai rispettivi atti, ed hanno richiamato le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è parzialmente fondato, nei limiti e per le seguenti ragioni.

SULL'ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO SOLLEVATA DALLA DIFESA DEGLI APPELLATI

Il rilievo, avente natura potenzialmente assorbente, è infondato.

La difesa dei reclamati sostiene che il termine per la conclusione del procedimento decorra dalla data di iscrizione nel "sistema di Giustizia



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Sportiva”, in relazione alla quale sarebbero spirati i termini di definizione del giudizio di primo grado, con conseguente estinzione del procedimento. La deduzione non è condivisibile, stante quanto dispone l'art. 65 R.d.G. (rubricato “Avvio del procedimento”), il cui comma 1 stabilisce che: “*I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento da parte del procuratore federale; b) con ricorso della parte interessata ...*”

Il *dies a quo* per il computo, pertanto, deve essere fissato in coincidenza con il deferimento (datato 27 aprile 2023), in relazione al quale risulta che il procedimento in primo grado si è concluso nel rispetto del termine fissato dall'art. 76.

SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 63 R.D.G.

Ritiene la Corte che l'improcedibilità rilevata dal Tribunale e ribadita dalla difesa dei tesserati possa essere riconosciuta esclusivamente in relazione alla posizione della società, già sanzionata dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 30 R.d.G. per il medesimo fatto (come pacificamente riconosciuto dalle difese collegate in udienza).

La norma valorizzata dal Tribunale ed invocata dalla difesa (art. 63 R.d.G.), nello stabilire la “*Competenza dei Giudici federali*”, al primo comma, dispone che “*Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti un procedimento innanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali*”.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Dunque, l'ordinamento FIR adotta un criterio di prevenzione, che esclude dalla competenza del Tribunale i fatti già oggetto di procedimento del Giudice Sportivo.

A fronte della precedente trattazione del medesimo fatto, e del giudicato formatosi in ordine al provvedimento del Giudice Sportivo, non vi è spazio per un nuovo ed ulteriore processo disciplinare nei confronti del soggetto già giudicato.

Tale considerazione, tuttavia, vale esclusivamente per il CUS PAVIA, la cui responsabilità è stata rilevata dal G.S. ai sensi della disposizione che regola l'*"Illecito tecnico per responsabilità oggettiva del soggetto affiliato"*.

Diversa la posizione dei signori Corbascio, Piergrossi, e Demartini, nei confronti dei quali l'addebito sollevato ha ad oggetto comportamenti personali, per violazione dell'art. 20, co. 1, R.d.G., verso i quali non era stata precedentemente assunta alcuna iniziativa.

Diverso è il "fatto" disciplinarmente rilevante, diversi i soggetti, mai prima assoggettati a giudizio; pertanto, non vi è alcuna ragione che precluda al Giudice federale di pronunciarsi in merito.

LA POSIZIONE DEI SIGNORI CRISTIANA DEMARTINI, MIRKO CORBASCIO E FRANCESCO PIERGROSSI

Per quanto concerne i signori Corbascio, allenatore, Demartini e Piergossi, accompagnatori, si ravvisa un comportamento omissivo, di mancata vigilanza, tenuto conto del fatto che i ragazzi resisi protagonisti della disdicevole vicenda appartengono alla categoria Under 15 (che include



CORTE FEDERALE D'APPELLO

anche infraquattordicenni, per i quali l'Ordinamento pone una presunzione di assoluta incapacità).

Stante l'età dei giocatori, incombe sui soggetti che ne seguono le prestazioni sportive l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare intemperanze e prevenire possibili incidenti presenza nel frangente in cui sono affidati alla loro custodia, per tutta la durata dell'incontro, e fino all'uscita dallo spogliatoio.

Dall'istruttoria (e dagli atti di parte) risulta evidente che nessuno dei tre tesserati fosse presente al momento in cui i ragazzi si rendevano protagonisti dell'episodio da cui origina la presente vicenda, essendo - come dichiarato dal signor Corbascio nel corso dell'audizione 17.02.2023 innanzi alla P.F. - *"i dirigenti presenti alla gara ... fuori con me a prendere il caffè"*. Tale dichiarazione, di natura confessoria, esclude la rilevanza dei capitoli di prova articolati nella memoria 15.6.2023, per essere acclarato, oltreché incontestato, che nel preciso momento in cui gli atleti pronunciavano le frasi all'indirizzo dell'arbitro, nessuno di essi era presente.

La Corte ritiene che la gravità del comportamento dei ragazzi non debba essere tenuta in conto nella valutazione di quello degli odierni reclamati, che rispondono esclusivamente del proprio comportamento omissivo.

Alla luce della mancanza di precedenti disciplinari a carico di essi tesserati, e sulla scorta delle superiori considerazioni, la Corte, ai sensi degli artt. 11, co. 2 e 14 R.d.G., ritiene equo fissare la misura della sanzione come da dispositivo.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale, in riforma della decisione n. 15 s.s. 2022/2023, ogni diversa istanza disattesa, condanna i tesserati Cristiana Demartini, Francesco Piergrossi e Mirko Corbascio, ciascuno, alla sanzione di giorni 20 di interdizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.9.2023.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.

(Avv. Andrea Caranci)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 04/10/2023

PUBBLICATA

il 04/10/2023

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italice - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it